

## **Regolamento del Fondo per accedere al servizio di assistenza legale e peritale in favore degli iscritti NurSind**

1. Nel rispetto e in attuazione degli scopi associativi, tra cui quelli descritti all'art. 2 dello Statuto, NurSind istituisce un Fondo per finanziare l'accesso al servizio di assistenza legale a favore dei propri iscritti le cui modalità di fruizione sono definite da questo Regolamento.
  2. Il Fondo, secondo i requisiti e nei limiti che seguono, concorre a rimborsare in tutto o in parte agli iscritti al Sindacato, in regola con il versamento della quota associativa e con decorrenza dal 60° giorno successivo alla corresponsione della prima quota sociale, le somme dai medesimi corrisposte al legale e, ove necessario, ai consulenti di parte incaricati di svolgere l'attività professionale del caso a difesa dei propri interessi.
  3. L'istituzione del Fondo ha carattere sperimentale e si riferisce ai casi (il fatto storico che ha generato la controversia) avvenuti tra il 30.04.2024 e il 30.04.2026; entro questa data, il fondo con le stesse modalità potrà essere prorogato per un eguale periodo e così via per periodi successivi, previa deliberazione in merito a cura dell'organismo statutario competente.
  4. L'accesso al Fondo è possibile con riferimento ai casi seguenti:
    - a. **Difesa dell'iscritto nei procedimenti penali per reati colposi** occorsi nello svolgimento dell'attività professionale, limitatamente ai giudizi di primo grado e appello, compresa, ove necessario, l'attività del consulente tecnico di parte
    - b. **Difesa dell'iscritto nei procedimenti penali per reati dolosi** occorsi nello svolgimento dell'attività professionale, compresa ove necessario l'attività del consulente tecnico di parte, subordinatamente al fatto che il procedimento si sia concluso con archiviazione in fase di indagini preliminari, proscioglimento o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, oppure con derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena, il patteggiamento e ogni altro provvedimento non riconducibile ad archiviazione o assoluzione con sentenza definitiva.
    - c. **Controversie di lavoro** nella giurisdizione ordinaria o amministrativa, limitatamente a primo grado e appello, qualora l'iscritto vi rivesta il ruolo di convenuto o di terzo chiamato
    - d. **Impugnazioni giudiziali di provvedimenti disciplinari** ove la sanzione inflitta sia quella della multa o più grave. L'assistenza legale in fase stragiudiziale avanti l'Ufficio per i procedimenti disciplinari è soggetta alla valutazione di meritevolezza a cura della Commissione di cui all'art. 6
    - e. Partecipazione, per i soli casi di responsabilità professionale colposa, **alle procedure di mediazione obbligatoria o di accertamento tecnico preventivo.**
  5. È sempre salva la facoltà di NurSind di chiedere di far rientrare nei casi ammissibili alle provvidenze del Fondo quelle controversie che, per la novità della materia trattata ovvero per la peculiarità del caso, possano avere valenza di principio e/o di portata sovra provinciale.
  6. Per verificare la meritevolezza del caso al fine della sua ammissione alle provvidenze del Fondo, è istituita una apposita Commissione costituita da
    - il Segretario Amministrativo
    - due iscritti NurSind
    - un legale con funzioni di coordinamento e controllo dell'attività
    - un consulente esterno esperto di gestione sinistri
- questa Commissione Sinistri sarà in carica per un periodo pari a quello di durata del Fondo come previsto all'art. 2 ed è designata, su proposta del Segretario Generale, dal Direttivo Nazionale.
7. Al termine di ogni annualità la Commissione Sinistri elabora per il Direttivo Nazionale una relazione tecnico/finanziaria sull'andamento del Fondo.

8. L'iscritto che intenda accedere alle previdenze del Fondo formula apposita richiesta alla Commissione per il tramite della propria Segreteria Provinciale allegando:

- i. copia dell'atto ricevuto corredata da succinta relazione dell'accaduto ovvero, per i casi sub c), d) ed e), copia dell'atto cui intenda opporsi e sua comunicazione all'Azienda di appartenenza per l'utilizzo delle prestazioni di cui all'art. 88 CCNL
- ii. descrizione della propria posizione corredata dalla documentazione a suo supporto
- iii. atti del giudizio disciplinare e suo provvedimento conclusivo
- iv. ogni altro atto ritenuto utile per la migliore comprensione della fattispecie.

Per ciascuna delle suddette ipotesi, l'iscritto provvede ad indicare – tra i legali ricompresi nell'apposito elenco formato su indicazione dei Segretari Provinciali ovvero tra i propri fiduciari – quello incaricato.

Laddove necessario, l'iscritto indica altresì il nominativo e il recapito del consulente tecnico di parte che intende designare, scelto di preferenza tra gli specialisti nella disciplina oggetto del contenzioso che si siano resi disponibili presso le Segreterie Provinciali di competenza per l'assistenza tecnica richiesta.

9. La Commissione, esclusa ogni formalità, ricevuta la richiesta e la documentazione a corredo, impregiudicata la facoltà di richiedere e ottenere le integrazioni necessarie per la miglior comprensione del caso, si esprime in merito autorizzando o meno l'accesso al Fondo. In caso affermativo, conferma – nei limiti del Regolamento - la presa in carico del caso con il legale (e/o il consulente tecnico) di cui all'art. 8 indicato/i dall'iscritto.

10. I legali compresi nell'elenco formato su indicazione dei Segretari Provinciali stipulano con NurSind apposita convenzione con la quale sono fissati i compensi professionali, anticipazioni, imposizione fiscale e contributo Cassa pensioni, a carico del Fondo per le prestazioni da svolgersi nei casi descritti all'art. 4, secondo la previsione dell'allegato prospetto. Analogamente si procede per i consulenti tecnici di parte. Legali e consulenti tecnici facenti parte dell'elenco dei fiduciari delle Segreterie Provinciali NurSind non hanno titolo a richiedere compensi ulteriori oltre quelli di cui alla convenzione.

11. A definizione di ciascun grado di giudizio o a conclusione della procedura di cui all'art. 4 lett. e), il Fondo corrisponde all'iscritto – che si onera di produrre preventivamente attestazione sottoscritta dal percipiente legale e/o tecnico dell'avvenuta liquidazione di quanto spettantegli - il contributo ai compensi professionali calcolato secondo le previsioni della convenzione per le attività effettivamente svolte dal legale e/o dal consulente tecnico di parte sulla scorta di dettagliata descrizione fornita da costoro. Il rapporto professionale resta incardinato tra l'iscritto e il legale o il consulente tecnico prescelto: il Fondo e NurSind non rispondono nei confronti dell'iscritto per importi superiori a quelli oggetto della convenzione; tantomeno rispondono ad alcun titolo nei confronti del legale e/o del consulente tecnico prescelti.

12. Il contributo del Fondo non comprende le spese di giustizia che restano a carico dell'iscritto. Spetta altresì a quest'ultimo il pagamento di eventuali compensi ulteriori richiesti dal legale e/o dal consulente tecnico incaricato/i, estranei all'elenco dei fiduciari. Il contributo del Fondo comprende le spese di soccombenza entro i limiti di cui all'allegato prospetto. In caso di soccombenza e qualora sia necessario rimborsare il costo del consulente tecnico di parte, il contributo del Fondo non può comunque superare – per entrambe le previsioni e cumulativamente tra loro – i limiti di cui all'allegato prospetto.

13. In caso di provvedimento giudiziale favorevole con liquidazione delle spese di lite in favore dell'iscritto, questi deve provvedere – a mezzo del legale incaricato – a richiederne il pagamento (lettera racc.ta o pec) alla parte soccombente. La somma recuperata, fino alla concorrenza dell'ammontare liquidato dal Fondo ai sensi degli artt. 11 e 12, va rimborsata a quest'ultimo entro 15 giorni dall'effettivo incasso. Al recupero giudiziale delle somme dovute provvede direttamente NurSind cui l'iscritto si obbliga – con la richiesta (accolta) di accedere al Fondo - a cedere il relativo credito.

14. In caso di pagamento della prestazione legale e/o del consulente tecnico di parte a cura dell'Azienda in applicazione della previsione dell'art. 88 ccnl, l'iscritto – ove ne abbia beneficiato - provvede a rimborsare al Fondo la somma da questi corrisposta ai sensi dell'art. 11 entro 15 giorni dall'effettivo pagamento ad opera dell'Azienda. Analogamente, l'iscritto è tenuto a rimborsare al Fondo la somma da questi liquidata fino alla sua concorrenza nel caso in cui egli abbia beneficiato del pagamento (o del rimborso) delle spese di assistenza legale e/o del ctp da parte di assicurazione privata, propria o dell'Azienda di appartenenza.